

STATA  
TO

**Fondazione**  
FONDAZIONE CRTRIESTE 

## Statuto della Fondazione CRTrieste

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze  
con provvedimento n. 48056 di data 12 giugno 2018



Iscritta al n. 19 del Registro delle Persone Giuridiche  
della Provincia di Trieste  
C.F. 90053410321

Via Cassa di Risparmio, 10  
34121 Trieste

tel. 040 633 709  
fax 040 368 744

[www.fondazionecrtrieste.it](http://www.fondazionecrtrieste.it)

# Statuto della Fondazione CRTrieste



# INDICE

<b>TITOLO I</b>	
<b>COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO</b> (artt. 1-6)	7
<b>TITOLO II</b>	
<b>ORGANI</b> (art. 7)	16
<b>CONSIGLIO GENERALE</b> (artt. 8-12)	16
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b> (artt. 13-16)	26
<b>PRESIDENTE</b> (artt. 17-17 <i>bis</i> )	30
<b>COLLEGIO SINDACALE</b> (artt. 18-19)	32
<b>SEGRETARIO GENERALE</b> (art. 20)	34
<b>DISCIPLINA GENERALE DEGLI ORGANI</b> (artt. 21-24)	35
<b>PERSONALE</b> (art. 25)	41
<b>REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI</b> (art. 26)	41
<b>TITOLO III</b>	
<b>BILANCIO</b> (art. 27)	43
<b>TITOLO IV</b>	
<b>LIQUIDAZIONE</b> (art. 28)	45
<b>TITOLO V</b>	
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> (artt. 29-30)	46



---

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO**

#### **ARTICOLO 1**

#### **Origini, Denominazione e Scopi**

1. La «Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste» (già «Cassa di Risparmio di Trieste – Fondazione») o, in forma abbreviata, la «Fondazione CRTrieste» – di seguito chiamata anche «Fondazione» – è una persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza prevista dalla legge.
2. La Fondazione è il soggetto risultante dalla Cassa di Risparmio di Trieste – continuazione del Monte Civico Commerciale di Trieste, fondato nel 1842 dal Municipio e dalla Camera di Commercio e Industria di Trieste – dopo che, in base a deliberazione approvata con decreto del Ministro del Tesoro n. 436039 del 25 luglio 1992 in conformità alla Legge n. 218 del 30 luglio 1990 e del Decreto Legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, la sua azienda bancaria è stata conferita alla società per azioni «Cassa di Risparmio di Trieste – Banca S.p.A.», appositamente costituita.
3. La Fondazione è disciplinata dalla Legge n. 461 del 23 dicembre 1998, dal Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme dell’art. 14 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, dal presente statuto, definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di

Risparmio S.p.A., e dal Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

4. La Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste persegue l'obiettivo di amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, costituito grazie alla fiducia sempre accordata dalla popolazione alla Banca della propria Città e all'impegno ed alla capacità di quanti hanno lavorato in essa, e di promuovere, con i profitti che da esso derivano, lo sviluppo economico, culturale, scientifico e sociale di Trieste e del territorio di riferimento, con le modalità previste dal presente statuto e nel rispetto della propria tradizione storica.

## **ARTICOLO 2**

### **Sede e Durata**

1. La Fondazione ha la sua sede legale in Trieste. Per lo svolgimento della propria attività e il raggiungimento dei propri fini può anche stabilire forme associative o consortili con altre Fondazioni o istituzioni aventi analoghe finalità.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

**ARTICOLO 3****Finalità, Settori di intervento e Ambito territoriale**

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, secondo quanto previsto dal presente statuto, operando in via esclusiva nei seguenti settori: crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; assistenza agli anziani; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali; sviluppo locale ed edilizia popolare locale da intendersi esclusivamente finalizzati a dare attuazione a progetti propri della Fondazione.
2. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti individuati ogni triennio dal Consiglio Generale nell'ambito dei settori ammessi, nel numero previsto dalla normativa vigente.
3. Essa opera nell'ambito del territorio dell'originaria provincia di Trieste. Può intervenire, per specifiche iniziative, nella Venezia Giulia ed eccezionalmente in altre aree in Italia e nei Paesi esteri vicini.
4. La Fondazione svolge la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Attraverso il Regolamento per l'attività istituzionale, approvato dal Consiglio Generale sentito il Consiglio di Amministrazione, e delibere programmatiche, la Fon-

dazione stabilisce – in via continuativa o in relazione a specifici programmi di attività – le modalità e i criteri di intervento, anche con riferimento agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

5. È esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni. È esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione direttamente a favore di persone fisiche.
6. La Fondazione rende pubbliche nel proprio sito *internet*, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo di intesa. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.
7. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15, primo comma, della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

**ARTICOLO 4****Modalità operative**

1. La Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari, finalizzate al suo funzionamento, alla gestione del proprio patrimonio e al raggiungimento degli scopi istituzionali. Può acquisire, detenere e cedere partecipazioni e immobili nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'Autorità di vigilanza. Tali operazioni sono realizzate secondo principi di sana e prudente gestione nonché di economicità della stessa, compatibilmente con il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Può procedere alla creazione, raccolta, conservazione e gestione di opere d'arte, collezioni di beni e documenti in genere di valore storico, culturale, scientifico, sociale e ambientale.
3. Essa non può esercitare funzioni creditizie. Può esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 153/1999, con l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 9, comma 3 del decreto medesimo, ovvero detenere partecipazioni di controllo, in enti o società che abbiano ad oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali al raggiungimento dei propri fini statuari.
4. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 153/1999. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

**ARTICOLO 5****Patrimonio e suoi impieghi**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima.
2. Il patrimonio si incrementa per:
  - accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza;
  - accantonamenti per il mantenimento dell'integrità del patrimonio deliberati dal Consiglio Generale e autorizzati dall'Autorità di vigilanza;
  - liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate dal disponente;
  - accantonamenti destinati all'acquisto, alla conservazione e alla valorizzazione di immobili strumentali deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente;
  - accantonamenti destinati all'acquisto, da parte della Fondazione, di opere d'arte e di altri beni e documenti di valore storico e culturale nonché alla loro conservazione e valorizzazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente;
  - altri accantonamenti a riserve, la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio Generale e approvata dall'Autorità di vigilanza.
3. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

In caso di gestione diretta del patrimonio da parte della Fondazione, essa viene effettuata da una struttura interna diversa e separata, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività. Ove la Fondazione opti per l'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni essi devono essere intermediari abilitati e la loro scelta deve rispondere all'esclusivo interesse della Fondazione.

4. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate a patrimonio, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 153/1999.
5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
  - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
  - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
  - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, alla complessità e alle caratteristiche del portafoglio.
6. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate dal Regolamento per la gestione del patrimonio, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo di intesa, approvato dal Consiglio Generale sentito il Consiglio di Amministrazione.

7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore a un terzo dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo di intesa.
8. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
9. I contratti e gli strumenti derivati possono essere usati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel Regolamento per la gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo di intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, comprese quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito della gestione di portafogli.
10. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono

previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 153/1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-*bis*, del medesimo Decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D. Lgs. n. 153/1999.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Reddito e sua destinazione**

1. Il reddito è costituito dall'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 153/1999, ancorché non distribuiti.
2. La Fondazione destina il proprio reddito in conformità alle disposizioni dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 153/1999.

## **TITOLO II** **ORGANI**

### **ARTICOLO 7**

#### **Organi**

1. Sono Organi della Fondazione:
  - a) il Consiglio Generale;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio Sindacale;
  - e) il Segretario Generale.

## **CONSIGLIO GENERALE**

### **ARTICOLO 8**

#### **Componenti, Costituzione e Requisiti**

1. Il Consiglio Generale è composto da quattordici membri, dei quali:
  - A) undici sono designati dagli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali;
  - B) tre sono personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
2. I componenti di cui alla lettera A) del precedente comma sono nominati dal Consiglio Generale che li sceglie:

- a) tre all'interno di tre terne, uno per ciascuna terna, proposte dal Sindaco del Comune di Trieste;
  - b) uno all'interno di una terna proposta dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
  - c) tre all'interno di tre terne, uno per ciascuna terna, proposte dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, individuati tra personalità del mondo economico e produttivo residenti od operanti nel territorio dell'originaria provincia di Trieste;
  - d) uno all'interno di una terna proposta dal Vescovo della Diocesi di Trieste;
  - e) uno all'interno di una terna proposta dal Comitato Regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, individuato tra personalità del mondo sportivo residenti od operanti nel territorio dell'originaria provincia di Trieste;
  - f) uno nella persona del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste *pro tempore* in carica o persona da lui delegata in via permanente facente parte del personale docente, purché non componente degli organi di amministrazione, direzione o di controllo o con funzioni di rappresentanza dell'Ente;
  - g) uno nella persona del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia *pro tempore* in carica.
3. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi. In sede di nomina il Consiglio Generale opera affinché nella sua composizione si pervenga alla presenza di entrambi i generi.
  4. I membri del Consiglio Generale devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal successivo art. 21 e non

trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 22. Quelli di cui alla lettera A) sono scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza significativa in campo culturale, sociale, scientifico, imprenditoriale e amministrativo, oppure abbiano svolto attività di insegnamento universitario o esercitato attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'Albo. Quelli di cui alla lettera B) sono nominati dal Consiglio Generale tra personalità di chiara ed indiscussa fama, in possesso di competenza, esperienza e professionalità che possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Nella nomina dei membri del Consiglio Generale la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'Organo che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Almeno dieci componenti dei quattordici complessivi devono essere residenti nel territorio dell'originaria provincia di Trieste. Le modalità e le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate nel Regolamento nomine, approvato dal Consiglio Generale.

5. Periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della stessa. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i par-

tecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione, reso pubblico nel sito *internet* della Fondazione.

6. Con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'Organo, il Presidente della Fondazione invita ciascun soggetto con potestà di designazione a trasmettere le candidature per i componenti di sua competenza.
7. I soggetti con potestà di designazione la esercitano entro due mesi dalla data di richiesta da parte del Presidente della Fondazione. Trascorso invano tale termine, il Presidente invita a provvedere, entro il termine perentorio di 10 giorni, il soggetto designante rimasto inerte. In caso di ulteriore inerzia, l'ente decade dal potere di designazione e il Presidente della Fondazione invita a provvedere alle designazioni, nei successivi 15 giorni, il Prefetto di Trieste. Le designazioni in tal modo effettuate dovranno in ogni caso garantire il rispetto del comma 4 del presente articolo.
8. Qualora durante il mandato venga per qualsiasi motivo a mancare un componente del Consiglio Generale di cui alla lettera A), il Presidente della Fondazione, entro 30 giorni dalla cessazione, invita il soggetto designante ad indicare, nei termini previsti dal comma 7 del presente articolo, una nuova terna per la nomina da parte del Consiglio Generale del nuovo componente.  
Qualora durante il mandato venga per qualsiasi motivo a mancare un componente del Consiglio Generale di cui alla lettera B), il Presidente della Fondazione, entro 30 giorni dalla cessazione, convoca il Consiglio Generale per la sua sostituzione.

9. I componenti di cui alle lettere A) e B) sono tenuti a depositare presso la sede della Fondazione, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della nomina, effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione della carica e la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della procedura di verifica dei requisiti di cui all'art. 23.
10. Il Consiglio Generale in carica, ricevute le designazioni, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità delle stesse, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina dei componenti di cui alla lettera A) prima del termine del mandato del Consiglio Generale in carica. Successivamente, nel corso della medesima seduta, provvede alla nomina dei componenti di cui alla lettera B) del comma 1 del presente articolo. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento da parte del Consiglio Generale, provvede il Collegio Sindacale.
11. In ogni caso, il Consiglio Generale può operare pienamente e legittimamente nell'ambito delle proprie attribuzioni quando siano stati nominati almeno dieci componenti su quattordici, purché siano stati garantiti agli enti di cui al comma 2 del presente articolo i termini statutariamente previsti per la trasmissione delle terne.
12. Il Consiglio Generale nomina nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.
13. I componenti del Consiglio Generale agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi statutari.

**ARTICOLO 9****Durata**

1. I membri del Consiglio Generale durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso e possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente.
2. I membri del Consiglio Generale mantengono il loro ufficio sino al momento in cui entra in carica il nuovo Consiglio Generale. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, per dimissioni o altre cause, rimangono in carica per il tempo che restava da compiere al componente che sostituiscono.
3. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

**ARTICOLO 10****Attribuzioni**

1. Il Consiglio Generale è organo di indirizzo e ad esso spetta la determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi della Fondazione e la verifica dei risultati.
2. Esso provvede in particolare alle deliberazioni in materia di:
  - a) approvazione e modifica dello statuto;
  - b) approvazione e modifica dei regolamenti interni;
  - c) nomina dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Presidente e del Vicepresidente; revoca degli stessi;
  - d) determinazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, della misura della indennità e delle medaglie di presenza per i componenti del Consiglio Generale, nonché delle medaglie di presenza e dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - e) determinazione della misura delle medaglie di presenza e dei compensi per i componenti del Collegio Sindacale;
  - f) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
  - g) autorizzazione, esclusi i casi di dolo e colpa grave, e comunque nei limiti di legge, alla stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità amministrativa tributaria dei componenti degli Organi della Fondazione, sentito il Collegio Sindacale ove riguardi i componenti del Consiglio Generale;
  - h) accollo alla Fondazione, nei limiti di legge, di sanzioni amministrative tributarie e le relative spese di assistenza legale e tributaria a carico dei componenti

- degli Organi della stessa, sentito il Collegio Sindacale ove riguardino i componenti del Consiglio Generale;
- i) nomina di Commissioni consultive del Consiglio Generale, stabilendo le funzioni, la durata e i compensi per i componenti. Ove a tali Commissioni partecipino membri degli Organi della Fondazione l'incarico sarà conferito con delibera, indicante l'eventuale medaglia di presenza, assunta dal Consiglio Generale, sentito il Collegio Sindacale;
  - l) approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio di esercizio;
  - m) approvazione del Documento programmatico previsionale nonché di ogni altro indirizzo programmatico dell'attività istituzionale;
  - n) indirizzi per l'organizzazione strutturale della Fondazione e per l'impiego del Personale;
  - o) definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
  - p) istituzione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di imprese strumentali per la realizzazione degli scopi statutari della Fondazione;
  - q) operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Convocazione ed adunanze del Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio dello Stato, almeno ogni

trimestre e quando il Presidente lo giudichi necessario o gliene facciano richiesta motivata, per iscritto, almeno cinque dei suoi membri o il Collegio Sindacale.

2. Esso è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 17, comma 3, del presente statuto con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, che deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti al domicilio di ciascuno dei componenti del Consiglio Generale e del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima di quello della riunione. I componenti del Consiglio di Amministrazione, se convocati, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale.
3. In caso di urgenza la convocazione avviene per telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Le funzioni del Presidente nel Consiglio Generale sono limitate a quelle d'ordine strettamente necessarie al regolare svolgimento delle riunioni ed egli non ha diritto di voto.
5. La riunione di insediamento del Consiglio Generale è convocata dal Presidente della Fondazione in carica e presieduta dal Consigliere più anziano ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello statuto.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. È richiesto il voto favorevole di tanti membri del Consiglio Generale che

rappresentino la maggioranza di quelli in carica aventi diritto di voto per le deliberazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c) dell'art. 10.

7. I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario Generale o suo sostituto.
8. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio Generale e dal Segretario, fanno piena prova.

## **ARTICOLO 12**

### **Decadenze**

1. Il Consigliere il quale manchi di intervenire per tre volte consecutive alle riunioni, senza motivare l'assenza con un legittimo impedimento, è dichiarato decaduto d'ufficio dal Consiglio Generale e ne è provocata la sostituzione ad iniziativa del Presidente della Fondazione, previa notifica allo stesso.
2. Il Consigliere dichiarato decaduto non può essere rinominao nel corso del mandato stesso e nel successivo.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLO 13

#### Costituzione, Requisiti e Durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.
2. Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, e lo presiede, il Presidente del Consiglio Generale in carica. Gli altri quattro membri sono nominati dal Consiglio Generale e vengono scelti tra persone in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso un'adeguata e comprovata esperienza nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ivi comprese le fondazioni di origine bancaria, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'Albo o nell'esercizio di attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica o che abbiano svolto attività imprenditoriali di adeguato rilievo con riferimento in particolare ai settori di intervento della Fondazione. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal successivo art. 21 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 22. La nomina diventa esecutiva con l'accettazione dell'interessato, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della sua comunicazione, trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il medesimo termine il nominato è tenuto a depositare presso la sede

della Fondazione la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della procedura di verifica dei requisiti di cui all'art. 23.

3. In sede di nomina il Consiglio Generale opera affinché nella composizione del Consiglio di Amministrazione si pervenga alla presenza di entrambi i generi.
4. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Vicepresidente.
5. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione ha una durata di quattro anni, decorre dalla data di insediamento del Consiglio stesso e termina con l'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. Essi mantengono il loro ufficio sino al momento in cui entra in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, per dimissioni o altre cause, rimangono in carica per il tempo che restava da compiere al componente che sostituiscono. Almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere persone residenti nel territorio dell'originaria provincia di Trieste. I membri del Consiglio di Amministrazione possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente.
6. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro

organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Attribuzioni**

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per tutte le materie non attribuite alla esclusiva competenza del Consiglio Generale nonché di proposta e impulso dell'attività della Fondazione stessa, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale.
2. Esso può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vicepresidente e ad altri membri del Consiglio di Amministrazione e al Segretario Generale, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe dovranno dare notizia al Consiglio di Amministrazione delle decisioni assunte, secondo le modalità e i termini da quest'ultimo fissati.
3. Periodicamente il Consiglio Generale sarà reso edotto dell'azione svolta dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale stesso e sui risultati raggiunti.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione, se convocati, possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale.

**ARTICOLO 15****Convocazione e riunioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio dello Stato, di regola almeno mensilmente e quando il Presidente lo giudichi necessario ovvero gliene facciano richiesta motivata, per iscritto, almeno due suoi membri o il Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano, intendendosi colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di nomina contemporanea, del più anziano d'età.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, che deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti al domicilio di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima di quello della riunione.
4. In caso di urgenza la convocazione avviene per telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario Generale o suo sostituto.
7. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal Presidente e dal Segretario fanno piena prova.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Decadenze**

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione il quale manchi di intervenire per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo, senza motivare l'assenza con un legittimo impedimento, è dichiarato decaduto d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione e non può essere rinomina-to nel corso del mandato stesso e nel successivo.

## **PRESIDENTE**

#### **ARTICOLO 17**

##### **Poteri**

1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio Generale. Egli promuove le attività della Fondazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale e al funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione. Ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio (in qualsiasi

sede e grado e innanzi a qualsiasi autorità giudicante ordinaria, speciale, arbitrale), con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici.

2. Il Presidente può delegare la rappresentanza per singoli atti – ovvero per categorie di atti con il parere favorevole del Consiglio Generale – ad altri membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale e, in presenza di particolari circostanze, pure a terzi.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il Consigliere più anziano, intendendosi colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio Generale e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

#### **ARTICOLO 17 BIS**

##### **Presidente Emerito**

1. Il Consiglio Generale può nominare un Presidente Emerito, individuato tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione e che si sia distinto per straordinari meriti.
2. Il Presidente Emerito non è componente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Su invito del Presidente può partecipare alle riunioni di tali organi ed esprimere pareri, ove richiesti.
3. Il titolo è onorifico e non remunerato.

## COLLEGIO SINDACALE

### ARTICOLO 18

#### Composizione e requisiti

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, cui sono attribuite le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile, da altre leggi e da disposizioni ad essi applicabili e dalle norme del presente statuto. Essi sono nominati dal Consiglio Generale, durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento del Collegio stesso e possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Il Consiglio Generale nomina tra di essi il Presidente del Collegio. I membri del Collegio mantengono il loro ufficio sino al momento in cui entra in carica il nuovo Collegio Sindacale. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, per dimissioni o altre cause, rimangono in carica per il tempo che restava da compiere al componente che sostituiscono.
2. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

3. In sede di nomina il Consiglio Generale opera affinché nella composizione del Collegio Sindacale si pervenga alla presenza di entrambi i generi.
4. I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali previsto all'art. 2397 del codice civile. I Sindaci devono essere persone residenti nel territorio dell'originaria provincia di Trieste. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal successivo art. 21 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 22.
5. I nominati sono tenuti a depositare presso la sede della Fondazione, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della nomina, effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione della carica e la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della procedura di verifica dei requisiti di cui all'art. 23.

#### **ARTICOLO 19**

##### **Riunioni**

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; i verbali delle riunioni sono redatti dal Sindaco indicato dal Presidente del Collegio e sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.
2. Il Collegio Sindacale all'atto dell'insediamento può delegare a ciascuno dei suoi componenti la facoltà di operare anche separatamente l'uno dall'altro. I Sindaci devono intervenire alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco che manchi di intervenire, senza motivare l'assenza con un

legittimo impedimento, per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio e ne è provocata la sostituzione ad iniziativa del Presidente della Fondazione, previa notifica allo stesso.

3. Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere rinominato nel corso del mandato stesso e nel successivo.

## **SEGRETARIO GENERALE**

### **ARTICOLO 20**

#### **Requisiti e poteri**

1. Il Segretario Generale svolge le seguenti attività:
  - a) interviene alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali;
  - b) istruisce gli affari e provvede alla esecuzione delle delibere;
  - c) predispone il progetto di Bilancio e il Documento programmatico previsionale;
  - d) assicura il coordinamento delle risorse umane e tecniche a disposizione della Fondazione;
  - e) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dagli Organi competenti.
2. Il Segretario Generale è individuato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il trattamento economico e la durata della carica.
3. Il Segretario Generale deve essere scelto tra persone che abbiano maturato, in posizioni di responsabilità, specifica esperienza nell'ambito dell'attività gestionale

ed amministrativa della Fondazione ovvero presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

4. Non possono ricoprire la carica di Segretario Generale coloro che siano stati, nei 24 mesi precedenti, componenti di uno degli Organi della Fondazione.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale ne esercita le funzioni il Vice Segretario Generale, se nominato, o altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
6. Il soggetto che lo sostituisce è sottoposto alle medesime incompatibilità del Segretario Generale.

## DISCIPLINA GENERALE DEGLI ORGANI

### ARTICOLO 21

#### Requisiti generali di onorabilità

1. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di Segretario Generale possono essere ricoperte da coloro che siano in possesso di requisiti di idoneità confacenti ad un ente senza scopo di lucro e, in particolare, da coloro che posseggano i requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18.3.1998, n. 144 e non si trovino in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

2. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di Segretario Generale non possono essere ricoperte da coloro che abbiano in corso liti con la Fondazione o abbiano recato volontariamente ad essa gravi pregiudizi economici o di immagine.

#### **ARTICOLO 22**

#### **Cause generali di incompatibilità**

1. Sono reciprocamente incompatibili le cariche di membro del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di Segretario Generale della Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del presente statuto.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
3. I membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Segretario Generale della Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

4. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Segretario Generale:
- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, i membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione europea, della Magistratura ordinaria e speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, gli assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, i sindaci e presidenti di province e regioni, il presidente e i componenti dei consigli circoscrizionali, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
  - b) coloro che ricoprono un ruolo apicale, esecutivo o direttivo in un partito politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
  - c) gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e coloro che hanno rapporti organici di dipendenza e collaborazione con gli enti cui spettano poteri di designazione dei componenti del Consiglio Generale;
  - d) i componenti degli organi di altre fondazioni di origine bancaria e coloro che svolgono funzioni di direzione nei medesimi enti;
  - e) i dipendenti della Fondazione, fatta eccezione per il Segretario Generale e per il soggetto che lo sostituisce ai sensi dell'art. 20, comma 5, dello statuto;

- f) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al quarto grado incluso, dei componenti degli organi, compreso il Segretario Generale, e dei dipendenti della Fondazione.
5. Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 4.
  6. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico.
  7. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei 12 mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.
  8. I membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Segretario Generale non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

#### **ARTICOLO 23**

##### **Procedura per la verifica dei requisiti e provvedimenti conseguenti**

1. Ciascun Organo per i propri membri, e il Consiglio di Amministrazione anche per il Segretario Generale, veri-

ficano, entro trenta giorni dalla deliberazione di nomina, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e l'insussistenza di cause di incompatibilità a carico dei propri componenti. Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza dei requisiti di onorabilità o la sussistenza di cause di incompatibilità, i nominati decadono, con effetto *ex tunc*, immediatamente dall'ufficio.

2. Nel caso di sopravvenienza nel corso del mandato di cause ostative o pregiudizievoli all'esercizio della carica, l'interessato deve darne tempestiva notizia in forma scritta al Presidente dell'Organo di appartenenza e al Presidente del Collegio Sindacale, e per il Segretario Generale al Presidente della Fondazione. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle cause ostative o pregiudizievoli all'esercizio della carica, l'Organo di appartenenza assume gli eventuali provvedimenti sulla base delle disposizioni di legge vigenti, di quelle dell'Autorità di vigilanza e delle norme del presente statuto.

I componenti degli Organi decadono dalla carica, con delibera dell'Organo di appartenenza, da assumere nei trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'insussistenza di uno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 21 o della sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 22.

L'Organo può altresì procedere, in presenza di situazione pregiudizievole agli interessi e all'immagine della Fondazione, alla sospensione o alla revoca di un suo componente in rapporto alla natura e alla gravità della causa determinante nonché della durata e dell'intensità degli effetti.

3. Qualora un componente venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi deve darne immediata comunicazione, non partecipando alle deliberazioni che lo determinano. L'inosservanza dà luogo agli effetti previsti dall'art. 2391, comma 4, del codice civile e, in caso di permanenza del conflitto, l'Organo di appartenenza può provvedere alla sospensione ovvero alla revoca dell'interessato. Eventuali dimissioni presentate dal componente dell'Organo al Presidente del Collegio Sindacale divengono esecutive dal momento della ricezione della comunicazione medesima se rimane in carica un numero di componenti dell'Organo idoneo a garantirne l'operatività o, in caso contrario, dal momento in cui l'operatività dell'Organo è nuovamente assicurata dall'accettazione dei nuovi componenti.

**ARTICOLO 24****Obbligo di riservatezza**

1. I membri degli Organi della Fondazione sono obbligati a non divulgare i dati e le informazioni acquisite in virtù delle cariche ricoperte, nonché a mantenere la riservatezza in ordine all'attività della Fondazione nell'interesse della Fondazione medesima.

## PERSONALE

### ARTICOLO 25

#### Personale

1. L'attività esecutiva è svolta dal personale della Fondazione, il cui rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda la parte normativa che economica, è regolato dal diritto privato.
2. Il personale della Fondazione deve garantire, nello svolgimento della propria attività, imparzialità, adeguatezza e continuità operativa. La Fondazione promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.
3. L'assunzione di personale e ogni altro provvedimento ad esso concernente nonché la strutturazione organizzativa degli uffici spetta al Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale.
4. Non possono far parte del personale dipendente della Fondazione coloro che siano stati, nei 24 mesi precedenti, componenti di uno degli Organi della stessa.

## REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

### ARTICOLO 26

#### Remunerazione

1. La remunerazione per i componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, compreso il Presidente della Fondazione, è determinata in coerenza con la natura istituzionale della

Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurata all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo di intesa.

2. Ai componenti del Consiglio Generale non spettano compensi, bensì indennità e medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo di appartenenza, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione del loro incarico, nelle misure determinate dal Consiglio Generale stesso, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.
3. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni da svolgere e medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo di appartenenza, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione del loro incarico, nelle misure determinate dal Consiglio Generale, sentito il parere del Collegio Sindacale.
4. Al Presidente e agli altri componenti del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali della Fondazione, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione del loro incarico, nelle misure determinate dal Consiglio Generale.
5. La partecipazione dei componenti degli Organi collegiali ad eventuali Commissioni consultive può consentire la corresponsione di una medaglia di presenza non superiore a quella percepita per le riunioni dell'Organo di appartenenza.

6. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di Organi diversi.
7. Salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto, non è consentito corrispondere ai componenti degli Organi della Fondazione e ai dipendenti altri compensi sotto forma di distribuzione o assegnazione di quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 153/1999.

### **TITOLO III** **BILANCIO**

#### **ARTICOLO 27**

##### **Bilancio**

1. L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Generale approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Generale, il progetto di Bilancio deve essere messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale, che redige la sua relazione e la deposita presso la sede della Fondazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione. Il Bilancio viene trasmesso all'Autorità di vigi-

lanza entro 15 giorni dalla sua approvazione. La Fondazione assicura adeguata pubblicità al Bilancio stesso.

3. Nel Bilancio è data separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Generale approva il «Documento programmatico previsionale» dell'attività dell'esercizio successivo, da inviare all'Autorità di vigilanza nei successivi quindici giorni, nel quale viene indicata la quota del patrimonio investita negli impieghi collegati funzionalmente al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e in particolare allo sviluppo del territorio.
5. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. I suddetti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio Sindacale, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
6. La Fondazione tiene inoltre il libro giornale e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.
7. In caso di esercizio in via diretta di imprese strumentali verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al Bilancio annuale.

## **TITOLO IV**

### **LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 28**

#### Liquidazione

1. La Fondazione si estingue:
  - a) quando si trova nell'impossibilità di perseguire le sue finalità;
  - b) negli altri casi previsti dalla legge.
2. La liquidazione è disposta con decreto dell'Autorità di vigilanza, la quale provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione.
3. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del codice civile e altre norme applicabili, sotto la sorveglianza dell'Autorità di vigilanza. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 29**

##### **Entrata in vigore dello statuto**

1. Il presente statuto entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.
2. Sarà cura della Fondazione assicurare pubblicità dello stesso nelle forme ritenute più idonee.

#### **ARTICOLO 30**

##### **Mandato degli Organi in carica**

1. Le modifiche statutarie non implicano decadenza degli Organi in carica.
2. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, per la verifica della rappresentatività dei soggetti designanti, non si applicano in occasione del primo rinnovo degli organi successivo all'approvazione delle presenti modifiche statutarie.



